



COMUNE DI MISTERBIANCO
Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
AD ENTI NON PROFIT PER LA PROMOZIONE, SOSTEGNO E
SVILUPPO DI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 26/09/2017

INDICE

Art. 1 (Principi e finalità)

Art. 2 (Oggetto)

Art. 3 (Beneficiari)

Art. 4 (Albo Comunale delle Associazioni)

Art. 5 (Tipologia degli interventi)

Art. 6 (Termini e modalità di presentazione dell'istanza)

Art. 7 (Istanza di finanziamento)

Art. 8 (Casi particolari)

Art. 9 (Valutazione ammissibilità)

Art. 10 (Criteri e punteggi per l'assegnazione dei benefici)

Art. 11 (Motivi di inammissibilità)

Art. 12 (Determinazione dei contributi)

Art. 13 (Assicurazione)

Art. 14 (Progetti ammessi al finanziamento)

Art. 15 (Spese ammissibili)

Art. 16 (Assegnazione del contributo)

Art. 17 (Rendicontazione)

Art. 18 (Controlli)

Art. 19 (Disposizioni finali)

Art. 1
(Principi e finalità)

Il Comune di Misterbianco, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà e con i propri principi statutari, riconosce nel volontariato e nell'associazionismo, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.

Il Comune sostiene e valorizza le forme associative secondo i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgano attività che rientrano nelle finalità dell'ente o negli interessi generali dello stesso e della comunità locale.

Art. 2
(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., i criteri e le modalità di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici da parte del Comune di Misterbianco, nell'esercizio della propria autonomia, assicurando equità, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata e alla promozione del suo sviluppo.

La concessione dei benefici descritti al comma precedente rimane subordinata alla disponibilità delle risorse di anno in anno individuate negli appositi capitoli di bilancio.

Il presente regolamento disciplina altresì i requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo Comunale degli Enti come descritti al successivo articolo 3.

Art. 3
(Beneficiari)

I contributi e i benefici di cui al presente regolamento potranno essere concessi ai soggetti costituitisi e con sede operativa sul territorio da almeno un anno dalla data di presentazione del progetto, iscritti all'albo Comunale di cui al successivo articolo 4 e rientranti in una delle seguenti tipologie:

- Associazioni di promozione sociale ex Legge 383/2000;
- Fondazioni o associazioni di fatto, costituite ai sensi dell'art. 3 della Legge 266/91 che operano senza fini di lucro nei seguenti settori d'intervento: sociale, assistenziale, lotta alle nuove e vecchie povertà, promozione dell'autodeterminazione civica e educazione alla solidarietà;
- Enti religiosi;
- Associazioni iscritti al Registro Regionale del volontariato ai sensi della Legge 266/91 e L.R. 22/94.

Art. 4
(Albo Comunale delle Associazioni)

Al fine di semplificare le modalità di richiesta dei contributi economici di cui al presente regolamento è istituito un Albo Comunale di Enti e Associazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 3.

La domanda di iscrizione in tale Albo, corredata dalle autocertificazioni richieste come da modulistica che sarà resa disponibile sul sito web del Comune, deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante o dal Responsabile Locale dell'ente/associazione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- Relazione sull'attività svolta e che si intende realizzare sul territorio;
- Elenco nominativo delle cariche sociali con i relativi recapiti;
- Ultimo bilancio annuale dell'ente/associazione, ove previsto.

Nell'Albo vengono iscritti i soggetti che risultano già inseriti in albi ufficiali di carattere provinciale, regionale o nazionale dai quali siano rilevabili i requisiti e gli elementi di cui sopra, dietro semplice richiesta da parte del Responsabile Legale o Responsabile Locale dell'Associazione.

L'iscrizione all'Albo Comunale è condizione essenziale per accedere ai benefici di cui al presente regolamento.

Sono esclusi dai soggetti beneficiari i partiti, i movimenti politici e i sindacati.

L'Albo sarà reso pubblico e consultabile sul sito web del Comune e aggiornato con cadenza triennale. Fermo restando che in qualsiasi momento l'ente o l'associazione in possesso dei requisiti può chiedere l'iscrizione all'Albo.

Art. 5

(Tipologia degli interventi)

L'erogazione di benefici come individuati all'art. 2 sono vincolati alla presentazione da parte dell'Ente richiedente di progetti specifici aventi ad oggetto principalmente:

- organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali;
- promozione di interventi-pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli di intervento che possano essere trasferiti in altri contesti territoriali e/o utilizzati per far fronte a fenomeni di disagio sociale;
- promozione di collaborazione con enti pubblici, soggetti privati per il perseguimento di finalità rilevanti nell'ambito socio-assistenziale;
- creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore;
- attivazione di iniziative di promozione e educazione sociale;
- programmazione di iniziative di prevenzione, assistenza e sostegno a favore di giovani, anziani, minori, disabili, donne in situazione di disagio o difficoltà o volte ad incentivare l'integrazione multi etnica;
- incentivazione del servizio civile volontario;
- affermazione del ruolo della città intesa come luogo di incontro e scambio fra diverse etnie culturali locale, nazionale ed internazionale;
- approfondimenti sugli aspetti della condizione femminile nell'ambito degli interventi programmati e promozione del principio della pari opportunità;
- interventi utili a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare attenzione alle problematiche formative degli immigrati extra comunitari con disagio sociale.
- Interventi utili a favorire l'attuazione del diritto al lavoro dei soggetti svantaggiati.
- Ogni altro intervento finalizzato a sostenere e valorizzare le risposte di solidarietà sociale e teso a favorire il benessere fisico, psichico e sociale della popolazione.

Art. 6

(Termini e modalità di presentazione dell'istanza)

Le istanze di contributo dovranno pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno ed essere corredate della documentazione necessaria ai fini della esaustiva descrizione del progetto o iniziativa proposta, da realizzarsi entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, con la definizione di finalità, obiettivi, risorse, indicatori di realizzazione, supporti e verifiche, la percentuale di autofinanziamento, la eventuale partecipazione di altri enti e, ove si tratti di intervento che preveda la prosecuzione di azioni già attivati, le risorse impegnate ed i risultati ottenuti nel periodo pregresso.

In particolare dovrà essere indicata con precisione la presenza e l'entità di altre forme di finanziamento delle iniziative, di provenienza pubblica o privata (sponsorizzazioni, erogazioni, donazioni), per permettere una valutazione equilibrata delle risorse disponibili.

In caso di progetti complessi, l'organizzazione proponente è tenuta ad indicare per quale parte del progetto si richiede il finanziamento, precisandone la specifica destinazione di spesa.

L'istanza, redatta in carta semplice dovrà essere inviata all'Ufficio Protocollo ed indirizzata al "IX Settore Funzionale – Affari sociali".

Alla richiesta di contributo dovrà inoltre essere allegata la dichiarazione con la quale si attesta il permanere dei requisiti di iscrizione all'Albo Comunale.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di prendere in considerazione domande tardive laddove sussistano adeguate motivazioni e risorse disponibili, come espressamente disciplinato dal successivo art.8.

Art. 7
(Istanza di finanziamento)

Le richieste di finanziamento dovranno indicare chiaramente:

- nome dell'ente o associazione;
- nome del legale rappresentante;
- indirizzo ed altri riferimenti della sede;
- tipologia giuridica dell'organizzazione proponente;
- entità del contributo richiesto;
- entità del contributo a carico dell'ente o associazione che presenta domanda;
- in particolare dovrà essere indicata con precisione la presenza e l'entità di altre forme di finanziamento delle iniziative, di provenienza pubblica o privata (sponsorizzazioni, erogazioni, donazioni), per permettere una valutazione equilibrata delle risorse disponibili.
- titolo del progetto presentato;
- numero e tipologia dei destinatari;
- progetto.

La richiesta di presentazione dell'istanza compilato secondo le indicazioni sopra descritte, è trasmesso al IX Settore – Affari Sociali, unitamente all'elaborato progettuale, ivi compreso il piano economico a firma del legale rappresentante.

Art. 8
(Casi particolari)

Le domande aventi ad oggetto benefici per iniziative di evidente, particolare rilevanza od urgenza, o che si propongono finalità di aiuto e solidarietà verso comunità colpita da calamità o eventi eccezionali, non altrimenti prevedibili, potranno essere presentate anche in deroga al termine come sopra stabilito.

Resta stabilito che la valutazione del progetto seguirà la procedura di cui al presente regolamento.

Art. 9
(Valutazione ammissibilità)

La valutazione dell'ammissibilità del progetto al finanziamento verrà compiuta da una Commissione tecnica così composta:

- Responsabile del IX Settore – Affari Sociali, in qualità di Presidente;
- Responsabile del procedimento;
- Responsabile tecnico dell'area interessata in base alla tipologia d'intervento;
- Un segretario.

La valutazione si articolerà nelle seguenti fasi:

1. Esame della verifica del possesso dei requisiti formali degli enti richiedenti;
2. Valutazione secondo i criteri contenuti nel presente regolamento di cui al successivo articolo.

La Commissione provvederà alla stesura dell'elenco degli aventi diritto, e all'attribuzione dei punteggi per l'assegnazione dei benefici, così come specificato nel successivo art. 10.

L'esito dei lavori della Commissione sarà oggetto di approvazione da parte del Responsabile del Settore che adotterà gli atti consequenziali..

Art. 10

(Criteri e punteggi per l'assegnazione dei benefici)

Ai fini della erogazione dei benefici si procederà all'attribuzione di punteggi secondo i criteri appresso specificati:

- N. figure professionali specifiche coinvolte attivamente nel progetto MAX punti 5
- Numero e categoria dei soggetti destinatari delle attività progettuali MAX punti 5
- Risorse economiche e umane messe a disposizione dall'ente a proprio carico o a titolo gratuito MAX punti 10
- Presenza di accordo partneriato fra più enti aderenti all'attività progettuale MAX punti 5
- Innovatività del progetto MAX punti 5
- Iniziative di rilevante interesse per la comunità locale che si svolgono in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale MAX punti 10
- Coerenza interna e congruità del progetto, intesa come correlazione efficace tra i destinatari, le finalità, le azioni e le risorse messe in campo nel progetto MAX punti 10

La quantificazione del contributo scaturirà dall'applicazione del metodo di proporzione ponderata in relazione al punteggio attribuito ai singoli progetti con l'applicazione della seguente formula:

FORMULA

$$\frac{P \times R}{\sum}$$

LEGENDA

P = Punteggio ottenuto dai singoli progetti

$\sum$ = Somma dei punteggi ottenuti da tutti i progetti

R = Risorse economiche disponibili

Art. 11

(Motivi di inammissibilità)

Non verranno prese in considerazione le domande:

- Pervenute da enti privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento;
- Pervenute oltre il termine di scadenza;
- Riguardanti richieste generiche di finanziamento, prive dei requisiti progettuali o finalizzati all'acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;
- Inoltrate da associazioni che, nei casi previsti o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, non abbiano provveduto a presentare le relazioni sullo stato di attuazione dei progetti ammessi negli anni precedenti;
- Prive della documentazione prevista nel presente regolamento;
- Finalizzate al finanziamento di progetti già finanziati da questa Amministrazione Comunale o da altro Ente nell'anno di presentazione della domanda.

Art. 12

(Determinazione dei contributi)

I contributi economici, vincolati alla realizzazione dei progetti per i quali vengono richiesti; non possono essere utilizzati ad altro scopo o per altre attività se non espressamente autorizzate, con atto sottoscritto dal dirigente sentita la Commissione.

Art. 13

(Assicurazione)

A norma del combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 7, comma terzo della Legge 266/91, le organizzazioni devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività, contro infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la garanzia RCT e RCO., sulla cui esistenza l'Amministrazione Comunale procederà ad effettuare controlli.

Art. 14

(Progetti ammessi al finanziamento)

Le organizzazioni che abbiano presentato domanda di erogazione contributo per un progetto che venga dichiarato ammissibile dovranno, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, inviare la seguente documentazione:

- Composizione attuale dell'organo rappresentativo;
- Certificato penale e certificato relativo ad eventuali carichi pendenti del rappresentante legale dell'organizzazione che presenta la domanda, o dichiarazione personale sostitutiva, codice fiscale o partita IVA dell'ente che rappresenta;
- Estremi del conto corrente dedicato dell'Ente o Associazione(codice IBAN);
- Documentazioni che volta per volta si riterrà opportuno richiedere, al fine di verificare la corretta assegnazione del denaro pubblico, secondo la normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale sottoporà i progetti ammessi al finanziamento a verifiche nel corso della realizzazione, nonché ad una valutazione finale circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto.

In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile il prosieguo del progetto, o di accertamento di un uso non corretto dei fondi erogati, l'ufficio competente potrà, in qualsiasi momento, disporre l'interruzione del finanziamento e chiedere la restituzione delle somme già versate, salvo in ogni caso il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

Art. 15

(Spese ammissibili)

Sono definite finanziabili le seguenti spese:

- a) Spese sostenute dal soggetto intestatario del contributo, regolarmente documentate e che risultino pagate in tempi immediatamente precedenti, seguenti, e durante il periodo di svolgimento del progetto;
- b) Spese di locazione o affitto strettamente inerenti alla realizzazione dell'attività progettuali per le quali si chiede il contributo;
- c) Spese per l'acquisto di beni per l'acquisizione dei servizi strettamente necessari allo svolgimento dei progetti oggetto dell'erogazione di benefici.

Art. 16

(Assegnazione del contributo)

L'assegnazione del contributo verrà disposta, con apposito atto dirigenziale successivo all'approvazione del PEG del Comune e in misura proporzionale alle risorse disponibili.

Il provvedimento di assegnazione sarà pubblicato sul sito web del Comune.

In questa sede verrà disposta anche l'anticipazione pari al 30% del contributo destinato a ciascun Ente/Associazione.

Art. 17
(Rendicontazione)

La liquidazione finale del contributo assegnato è subordinato all'effettiva realizzazione dell'iniziativa/attività.

Entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa/attività dovrà essere presentata una relazione consuntiva dettagliata dell'attività realizzata, dei risultati raggiunti, delle spese debitamente documentate e delle eventuali entrate accertate, accompagnata dalla richiesta di liquidazione.

In particolare:

1. il contributo non potrà eccedere la somma necessaria per realizzare l'iniziativa e l'attività ammessa a finanziamento, dedotte le entrate accertate;
2. il contributo rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva superiore al preventivo presentato;

Il soggetto beneficiario che non presenta rendicontazione delle spese sostenute entro 2 (due) mesi dalla realizzazione dell'attività per la quale era stato chiesto il contributo, si intende rinunciario al contributo stesso.

Art. 18
(Controlli)

Il destinatario dei benefici, ove si verifichi l'impossibilità di attivare l'iniziativa e/o si rilevi la necessità di procedere al rinvio o/e alla modifica della stessa, provvederà a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale la quale potrà disporre la revoca, sospensione o modifica del beneficio.

L'amministrazione Comunale potrà esercitare l'accesso alle strutture in cui si svolgono le attività beneficate nel rispetto del diritto alla riservatezza degli utenti.

Art. 19
(Disposizioni finali)

Al presente Regolamento si applicano le disposizioni anche ove non espressamente richiamate di cui al T.U. 267/2000, Legge 241/90, Legge 266/91 e Legge 328/2000 e loro successive modifiche ed integrazioni.